

Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997

Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(G.U. 3 febbraio 1997, n. 27).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
e IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 22, comma 7, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, il quale prevede l'emana-
zione di un decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità
per l'individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappre-
sentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i
compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e
l'igiene del lavoro;

Decretano:

Art. 1 (Formazione dei lavoratori)

I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risul-
tanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:

- a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le con-
seguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
- b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul
posto di lavoro;
- c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo parteci-
pativo.

Art. 2 (Formazione del rappresentante per la sicurezza)

I contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono i
seguenti:

- a) principi costituzionali e civilistici;
- b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del
lavoro;
- c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
- d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
- e) la valutazione dei rischi;
- f) l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione
e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve
diverse determinazioni della contrattazione collettiva.

Art. 3 (Formazione dei datori di lavoro)

I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:

- a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
- b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;
- c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
- d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
- e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
- f) la valutazione dei rischi;
- g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
- h) i dispositivi di protezione individuale;
- i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
- l) la prevenzione sanitaria;
- m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.

La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore.

Art. 4 (Attestazione dell'avvenuta formazione)

L'attestazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro.